

2014



PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNE DI LINAROLO

In attuazione del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e al Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n.6

ALLEGATO B REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Arch. Vittorio Federigo Rognoni



FEBBRAIO 2014



COMUNE DI LINAROLO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

In attuazione del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e al Regolamento Regionale 9 novembre 2004 – n. 6

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Oggetto	pag.	1
Articolo 2	Richiamo alle disposizioni vigenti	pag.	1
Articolo 3	Definizioni	pag.	1
Articolo 4	Gestione e vigilanza	pag.	3

CAPO II

SERVIZIO MORTUARIO

Articolo 5	Accesso al cimitero	pag.	3
Articolo 6	Servizio di accettazione, registrazione ed apertura ai visitatori	pag.	3
Articolo 7	Registri cimiteriali	pag.	4
Articolo 8	Mappa	pag.	4
Articolo 9	Scadenario delle concessioni	pag.	4
Articolo 10	Atti a disposizione del pubblico	pag.	4
Articolo 11	Onerosità del servizio	pag.	4

CAPO III

NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE

Articolo 12	Responsabilità del gestore del servizio cimiteriale	pag.	5
Articolo 13	Dipendenza del custode seppellitore	pag.	5
Articolo 14	Compiti del custode	pag.	5
Articolo 15	Obblighi del seppellitore	pag.	5
Articolo 16	Obblighi e divieti per il personale del cimitero	pag.	6
Articolo 17	Giorni e orari di apertura del cimitero	pag.	6
Articolo 18	Disciplina dell'ingresso	pag.	6
Articolo 19	Norme per i visitatori	pag.	6
Articolo 20	Suddivisione dell'area cimiteriale	pag.	6
Articolo 21	Accesso ai viali cimiteriali	pag.	7
Articolo 22	Divieto di coltivazione nell'area cimiteriale	pag.	7
Articolo 23	Cura delle tombe private	pag.	7
Articolo 24	Monumenti, ornamenti ed epigrafi sulle tombe e nei campi comuni	pag.	7
Articolo 25	Provvedimenti d'ufficio	pag.	7
Articolo 26	Divieto di rimozione di ornamenti tombali	pag.	7
Articolo 27	Divieto d'asportazione del materiale	pag.	7
Articolo 28	Atti di vandalismo	pag.	7
Articolo 29	Cura dei locali e delle cose del cimitero	pag.	8
Articolo 30	Divieti	pag.	8
Articolo 31	Sanzioni	pag.	8
Articolo 32	Riti funebri e commemorazioni	pag.	8

CAPO IV

ATTIVITA' FUNEBRE

Articolo 33	Autorizzazione dei soggetti esercenti l'attività funebre e condizioni ostative	pag.	8
Articolo 34	Attività funebre	pag.	9
Articolo 35	Tutela del dolente e della concorrenza	pag.	9
Articolo 36	Sale per il commiato	pag.	9
Articolo 37	Riti religiosi	pag.	10

CAPO V

Adempimenti conseguenti al decesso e trattamenti sul cadavere

Articolo 38	Denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte	pag.	10
Articolo 39	Deposito mortuario	pag.	10
Articolo 40	Periodo e depositi di osservazione	pag.	11
Articolo 41	Morti per infortuni o incidenti	pag.	11
Articolo 42	Riscontro diagnostico ed autopsia.	pag.	11

Articolo 43.	Disposizioni in materia di autopsie	pag.	11
Articolo 44	Cadaveri a disposizione della scienza.	pag.	11
Articolo 45	Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico	pag.	12
Articolo 46	Precauzioni per decessi causa malattie infettive.....	pag.	12
Articolo 47	Precauzioni per salme portatrici di radioattività	pag.	12
Articolo 48	Imbalsamazioni di cadaveri portatori di radioattività.....	pag.	12
Articolo 49	Imbalsamazione e tanatoprassi.....	pag.	12
Articolo 50	Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze	pag.	13

CAPO VI

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 51	Norme generali per i trasporti	pag.	13
Articolo 52	Verifiche preventive al trasporto di cadavere	pag.	13
Articolo 53	Controlli comunali sui trasporti funebri	pag.	13
Articolo 54	Verbalizzazioni trasferimento feretri ad altra sede	pag.	14
Articolo 55	Modalità del trasporto e percorso	pag.	14
Articolo 56	Trasporti gratuiti e a pagamento.....	pag.	14
Articolo 57	Orario dei trasporti	pag.	14
Articolo 58	Autorizzazione al trasporto	pag.	14
Articolo 59	Trasferimento di feretri destinati ad altra sedi.....	pag.	15
Articolo 60	Trasporto di salme	pag.	15
Articolo 61	Autorizzazione al trasporto di cadaveri	pag.	15
Articolo 62	Trasporto salma in altro Comune per cremazione	pag.	15
Articolo 63	Autorizzazione per il trasporto dell'urna cineraria	pag.	16
Articolo 64	Misure igieniche per il trasporto della salma all'estero.....	pag.	16
Articolo 65	Autorizzazione per il trasporto della salma all'estero	pag.	16
Articolo 66	Norme che regolano il trasporto di salma all'estero.....	pag.	16
Articolo 67	Disposizioni per l'invio della salma all'estero	pag.	16
Articolo 68	Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse	pag.	16

CAPO VII

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

Articolo 69	Accesso al cimitero	pag.	17
Articolo 70	Vigilanza	pag.	17

CAPO VIII

DISPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Articolo 71	Periodo di osservazione normale	pag.	17
Articolo 72	Disposizioni attinenti al decoro della salma.....	pag.	17
Articolo 73	Disposizione del cadavere nel feretro	pag.	17
Articolo 74	Caratteristiche del feretro	pag.	17
Articolo 75	Caratteristiche della cassa: materiali ammessi e modalità costruttive.....	pag.	17
Articolo 76	Requisiti delle casse per il trasporto.	pag.	18
Articolo 77	Modalità di confezionamento e di chiusura delle casse.....	pag.	18
Articolo 78	Chiusura del feretro	pag.	18
Articolo 79	Valvole e altri dispositivi atti a ridurre le sovrappressioni interne al feretro	pag.	18
Articolo 80	Fornitura gratuita dei feretri	pag.	19

CAPO IX

FOSSE COMUNI

Articolo 81	Sepulture in fosse comuni	pag.	19
Articolo 82	Obblighi e prescrizioni per le sepolture in fosse comuni	pag.	19

CAPO X

INUMAZIONE

Articolo 83	Inumazione.....	pag.	19
Articolo 84	Caratteristiche del terreno per le inumazioni.....	pag.	20
Articolo 85	Cippi indicativi	pag.	20
Articolo 86	Scavo della fossa.....	pag.	20
Articolo 87	Aree e fosse per inumazione, loro caratteristiche e utilizzo	pag.	20
Articolo 88	Norme comportamentali	pag.	21

Articolo 89	Ornamento con fiori e piante	pag.	21
Articolo 90	Scadenza delle concessioni — Recupero materiali	pag.	21

CAPO XI

TUMULAZIONI

Articolo 91	Sepulture a tumulazione	pag.	21
Articolo 92	Tumulazione in loculo	pag.	22
Articolo 93	Requisiti dei loculi	pag.	22
Articolo 94	Requisiti per i loculi stagni	pag.	22
Articolo 95	Requisiti per i loculi aerati	pag.	22
Articolo 96	Tumuli	pag.	23
Articolo 97	Tumulazione provvisoria di salma in tomba di famiglia o loculi comunali	pag.	23
Articolo 98	Tumulazioni provvisorie	pag.	23
Articolo 99	Disposizione per loculi e nicchie	pag.	24
Articolo 100	Lampade votive, decorazioni ed abbellimenti	pag.	24
Articolo 101	Divieto di esecuzione opere	pag.	24
Articolo 102	Atto di concessione	pag.	24
Articolo 103	Concessioni per tombe di famiglia o monumentali	pag.	25
Articolo 104	Diritto di cessione o abbandono della concessione	pag.	25
Articolo 105	Durata della concessioni	pag.	25
Articolo 106	Obblighi del concessionario	pag.	25
Articolo 107	Rinnovo e proroga	pag.	26
Articolo 108	Estinzione	pag.	26
Articolo 109	Disdetta	pag.	26
Articolo 110	Revoca	pag.	26
Articolo 111	Decadenza	pag.	26
Articolo 112	Morte del concessionario	pag.	27

CAPO XII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 113	Esumazioni	pag.	27
Articolo 114	Esumazioni ordinarie	pag.	27
Articolo 115	Esumazioni straordinarie	pag.	28
Articolo 116	Estumulazioni	pag.	28
Articolo 117	Estumulazioni ordinarie	pag.	28
Articolo 118	Estumulazioni straordinarie	pag.	29
Articolo 119	Oggetti da recuperare	pag.	29

CAPO XIII

CREMAZIONI

Articolo 120	Autorizzazioni per la cremazione	pag.	29
Articolo 121	Avvio al crematorio	pag.	30
Articolo 122	Urne cinerarie	pag.	30
Articolo 123	Affidamento familiare delle ceneri	pag.	30
Articolo 124	Dispersione delle ceneri	pag.	31
Articolo 125	Controlli e sanzioni	pag.	32

CAPO XIV

CONTRAVVENZIONI

Articolo 126	Contravvenzioni	pag.	32
--------------	-----------------------	------	----

CAPO XV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 127	Efficacia delle disposizioni vigenti del regolamento	pag.	32
Articolo 128	Entrata in vigore del Regolamento	pag.	32



PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNE DI LINAROLO (agg. febbraio 2014)

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

In attuazione del D.P.R. lo.09.1990 n. 285 e al Regolamento Regionale 9 novembre 2004 – n. 6

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali i servizi di cui ai successivi articoli.

ARTICOLO 2 - RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI

1. Per quanto non espressamente indicate, si richiamano le norme contenute nel regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D. P. R. lo settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI

1. addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad un'impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto dei feretri;
2. attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
3. avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
4. autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fattori riguardanti il cadavere, disposta dall'autorità giudiziaria;
5. bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere.
6. cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
7. cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
8. cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
9. prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
10. cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
11. cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
12. cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
13. cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
14. colombaro o loculo o tumulo: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
15. concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
16. cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
17. decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempimento del concessionario;
18. deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;

19. *deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;*
20. *dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;*
21. *esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, corificazione;*
22. *estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;*
23. *estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;*
24. *estumulazione ordinaria : estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;*
25. *estumulazione straordinaria : estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato*
26. *esumazione : disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;*
27. *esumazione ordinaria : esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;*
28. *esumazione straordinaria : esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;*
29. *feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;*
30. *fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;*
31. *gestore di cimitero: soggetto che eroga il servizio cimiteriale, indipendentemente dalla forma di gestione;*
32. *giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;*
33. *impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;*
34. *inumazione: sepoltura di feretro in terra;*
35. *obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento;*
36. *operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre : persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;*
37. *ossa : prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;*
38. *ossario comune : ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;*
39. *revoca di concessione cimiteriale : atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;*
40. *riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;*
41. *sala del commiato : luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;*
42. *salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;*
43. *sostanze biodegradanti : prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
44. *spazi per il commiato : luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;*
45. *tanatoprassi : processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;*
46. *tomba familiare : sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione cassette di resti ossei e di urne cinerarie;*
47. *traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;*
48. *trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;*
49. *trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;*
50. *tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, tomba, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.*
51. *urna cineraria : contenitore di ceneri.*

ARTICOLO 4 – GESTIONE E VIGILANZA

1. *Il rilascio delle autorizzazioni di polizia mortuaria compete esclusivamente al Comune.*
2. *Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune vengono esercitate dal Sindaco, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (Asl) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.*
3. *I servizi cimiteriali possono essere gestiti secondo le forme di cui all'art. 113 del T.U. del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto della disciplina regionale in materia di attività funebri.*
4. *Il Comune in forma singola o associata, ha il compito di curare le funzioni e l'organizzazione del cimitero o di attribuirlo a terzi. In tal caso, laddove siano necessarie integrazioni o specificazioni, le rispettive attribuzioni verranno regolamentate con atti della Giunta Comunale e dei competenti Responsabili attraverso contratti di servizio.*

CAPO II - SERVIZIO MORTUARIO

ARTICOLO 5 – ACCESSO AL CIMITERO

1. *Secondo la legislazione nazionale e regionale vigente possono essere deposti all'interno del cimitero, quando non venga richiesta altra destinazione, i cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa e le ceneri.*
2. *Nei campi ad inumazione (campi comuni) del cimitero comunale, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione:*
 - a) *i cadaveri di deceduti nel territorio del Comune di Linarolo;*
 - b) *i cadaveri di deceduti aventi, al momento del decesso, la residenza nel Comune di Linarolo;*
 - c) *nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in una struttura sanitaria sita nel territorio del Comune di Linarolo o i cui genitori siano residenti nel Comune di Linarolo;*
 - d) *i cadaveri di persone ricoverate presso case di riposo in altro Comune, la cui ultima residenza era presso il Comune di Linarolo.*
3. *Loculi e tombe sono inoltre concessi per tumulare i cadaveri di persone non residenti esclusivamente nei seguenti casi:*
 - a) *quanto si tratti di persone delle quali sia residente nel Comune il coniuge o il convivente more uxorio;*
 - b) *quando si tratti di persone nubili/celibi senza figli delle quali sia residente nel Comune il genitore o il collaterale di secondo grado (fratello/sorella);**nei suddetti casi la concessione è soggetta al pagamento del doppio del canone in vigore*
4. *Le concessioni di cellette ossario di cui al successivo devono riguardare i resti mortali o le ceneri di persone, tassativamente indicate nell'atto concessorio, residenti nel Comune o già residenti emigrate per essere ricoverate in casa di cura.*
5. *Le cellette ossario sono inoltre concesse per tumulare i resti mortali o le ceneri di non residenti esclusivamente quando si tratti di persone delle quali sia residente nel Comune il coniuge o il convivente more uxorio, l'ascendente o discendente di primo grado (genitore/figlio) e il collaterale di secondo grado (fratello/sorella); nei predetti casi la concessione è soggetta al pagamento del doppio del canone in vigore.*
6. *Ai fini dei commi precedenti, si intendono residenti anche i soggetti che, seppur non ancora iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, hanno presentato istanza di trasferimento della residenza nel Comune di Linarolo e sia acquisita l'attestazione dell'Ufficio Anagrafe che l'istruttoria della pratica di residenza è stata positivamente espletata.*
7. *Sono ammessi nel cimitero comunale gli aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune di Linarolo in base ad una concessione rilasciata prima del decesso.*
8. *Su richiesta dei soggetti aventi diritto, la Giunta Comunale potrà ammettere nel cimitero, anche gratuitamente, alle condizioni che stabilirà con apposito atto, persone decedute che si sono distinte per particolari meriti e benemeritenze in ambito culturale, scientifico, artistico, sportivo, sociale, civico e religioso.*

ARTICOLO 6 – SERVIZIO DI ACCETTAZIONE, REGISTRAZIONE ED APERTURA AI VISITATORI

1. *Il gestore del cimitero, per ogni ingresso di cadavere, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa, assicura l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento, nonché l'iscrizione cronologica in apposito registro, anche di natura informatica, secondo le modalità stabilite con decreto del direttore generale competente.*
2. *Il gestore del cimitero nel caso di cremazione di cadaveri con dispersione delle ceneri fuori dal cimitero o affidamento ai familiari, deve effettuare la registrazione secondo le modalità suddette, sull'apposito registro tenuto presso il comune che ha rilasciato l'autorizzazione.*
3. *Il gestore del cimitero del cimitero dovrà assicurare la sorveglianza, anche in forma automatizzata e garantire l'accesso ai visitatori nei giorni ed orari definiti dal comune.*

ARTICOLO 7 – REGISTRI CIMITERIALI

1. *Presso il cimitero devono essere riposti, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, i registri cimiteriali di cui alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, perché siano compilati cronologicamente dagli addetti. Essi possono essere consultati da chiunque ne faccia motivata richiesta.*

ARTICOLO 8 – MAPPA

1. *Ad ogni posizione in mappa corrisponderà un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.*
2. *La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:*
 - a) *per le inumazioni:*
 - *generalità del defunto e data di decesso;*
 - *il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;*
 - *le operazioni cimiteriali che danno luogo a esumazione con gli estremi dell'autorizzazione e di destinazione.*
 - b) *per le tumulazioni:*
 - *generalità del defunto o dei defunti;*
 - *il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;*
 - *le generalità del concessionario;*
 - *gli estremi e la durata del titolo costitutivo;*
 - *le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;*
 - *le operazioni cimiteriali che danno luogo a estumulazione o a introduzione di feretri, ossa ceneri nel tumulo con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.*

ARTICOLO 9 – SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

1. *E' istituito lo scadenario delle sepolture a mezzo informatico, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.*
2. *Il responsabile dell'Ufficio dello Stato Civile o l'eventuale soggetto gestore dei servizi cimiteriali, predispone ogni anno l'elenco delle concessioni private in scadenza nell'anno successivo, che dovrà essere affisso presso il cimitero.*

ARTICOLO 10 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. *Sono depositati presso gli uffici comunali e presso il cimitero:*
 - a) *l'orario di apertura e chiusura del cimitero;*
 - b) *copia del presente regolamento;*
 - c) *le tariffe dei servizi cimiteriali;*
 - d) *l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;*
 - e) *l'elenco delle sepolture private in scadenza nel corso dell'anno;*
 - f) *l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;*
 - g) *ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241.*
2. *Presso il Comune è reso disponibile un depliant informativo contenente le norme essenziali del presente regolamento e le tariffe per i servizi cimiteriali.*

ARTICOLO 11 – ONEROSITÀ DEL SERVIZIO

1. *Sulla base delle tariffe stabilite alla Giunta Comunale, sono a titolo oneroso i seguenti servizi:*
 - a) *trasporto funebre;*
 - b) *inumazione;*
 - c) *esumazione;*
 - d) *tumulazione;*
 - e) *estumulazione;*
 - f) *uso del deposito mortuario o del deposito di osservazione su richiesta dei familiari.*
2. *Sono a titolo gratuito, invece:*
 - a) *deposizione delle ossa/ceneri in ossario o cinerario comune;*

- b) dispersione delle ceneri in caso di indigenza;
 - c) trasporto di salma o di cadavere nei seguenti casi: persona non riconosciuta, indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia, disconoscimento da parte dei familiari; in tali casi, il Comune assume esclusivamente gli oneri del trasporto funebre e della fornitura della bara, ove necessario;
 - d) raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico o provenienti da abitazioni inadatte e diretti al deposito di osservazione;
 - e) uso del deposito mortuario o del deposito di osservazione, nel caso in cui l'uso sia determinato da necessità del Comune ovvero si tratti di soggetti deceduti nel territorio comunale in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali la ASL ha certificato l'antigenicità per lo svolgimento del periodo di osservazione;
 - f) uso dell'obitorio per l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria quando trattasi di cadaveri di persone decedute sul territorio comunale;
 - g) tutti i servizi a titolo oneroso se prestati in favore di soggetti residenti nel Comune che versano in condizioni di indigenza o stato di bisogno della famiglia o per i quali vi sia disinteresse dei familiari.
3. Le condizioni di indigenza del defunto o lo stato di bisogno dei familiari sono accertate dai servizi sociali comunali.

CAPO III - NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE

ARTICOLO 12- RESPONSABILITÀ DEL GESTORE DEL SERVIZIO CIMITERIALE

1. La ditta aggiudicataria responsabile del servizio:
- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione;
 - b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto;
 - c) è tenuta a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua, sulle salme, operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ARTICOLO 13 - DIPENDENZA DEL CUSTODE SEPPELLITORE

1. La ditta che gestisce il cimitero dipende amministrativamente dal Sindaco, o in mancanza del Sindaco,
- a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi, ecc.
 - b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri.

ARTICOLO 14 - COMPITI DEL CUSTODE

1. La ditta che gestisce la custodia del cimitero o il custode stesso:
- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere;
 - b) assiste a tutte le esumazioni ed estumulazioni e vigila sui servizi di seppellimento, sui trasporti di feretri o cadaveri;
 - c) provvede alla tenuta dei registri ed alla sorveglianza degli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
 - d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - e) vigila perché non si commettano, guasti, danni, disordini ed atti indecorosi all'interno del cimitero e nelle sue adiacenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
 - f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve del suolo viabile;
 - g) si accerta che, quotidianamente, sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera;
 - h) impedirà che, senza avviso o autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
 - i) vigila sull'osservanza dell'orario di accesso al pubblico del cimitero stabilito dalla Giunta Comunale;
 - l) vigila sull'attività delle ditte private che eseguono lavori nel cimitero e ne coordina l'accesso secondo le disposizioni impartitegli dal Sindaco o dall'Assessore da quest'ultimo delegate;

ARTICOLO 15 - OBBLIGHI DEL SEPPELLITORE

1. Speciale incarico della ditta concessionaria del servizio necroscopico, è quello delle tumulazioni ed esumazioni di cadaveri. La ditta concessionaria del servizio necroscopico deve perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti ed otturando le screpolature che si dovessero riscontrare nel terreno, esumare e

trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, autopsie e disinfezioni e compiere altri servizi simili.

2. *Vigila per la sicurezza e la buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.*

ARTICOLO 16 – OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO

1. *Il personale del cimitero, anche alle dipendenze di terzi affidatari, è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.*
2. *Il personale del cimitero è altresì tenuto:*
 - a) *a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;*
 - b) *a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;*
 - c) *a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;*
 - d) *a non segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;*
 - e) *a non trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.*
3. *Al personale suddetto è vietato:*
 - a) *eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati nell'orario di lavoro;*
 - b) *ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte.*
4. *Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare, nonché violazione degli obblighi contrattuali, in caso di appalto o concessione del servizio.*

ARTICOLO 17 – GIORNI E ORARI DI APERTURA DEL CIMITERO

1. *Il cimitero è aperto al pubblico secondo gli orari determinati mediante apposito provvedimento sindacale, approvato dalla Giunta Comunale e saranno affissi all'ingresso del cimitero stesso.*

ARTICOLO 18 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. *Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.*
2. *E' inoltre vietato:*
 - a) *introdurre cani (salvo che si tratti di cani guida per non vedenti) o altri animali di sorta senza preventiva autorizzazione dal custode al momento dell'ingresso;*
 - b) *l'accesso alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;*
 - c) *l'accesso a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;*
 - d) *l'accesso ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati per mano da adulti.*
3. *Per motivi di salute od età il responsabile della custodia del cimitero può concedere il permesso di visitare sepolture di familiari a mezzo di veicoli, individuando i percorsi da seguire, e sempre che i viali interni del cimitero siano percorribili senza causare intralcio al pubblico o disturbo e/o interruzione delle operazioni cimiteriali.*
4. *E' proibito passare attraverso i campi ed attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.*

ARTICOLO 19 - NORME PER I VISITATORI

1. *Chiunque, nell'interno del cimitero, tenesse un contegno non conveniente, sarà diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.*
2. *La diffida e/o l'accompagnamento sarà effettuato da personale addetto al cimitero o da polizia urbana.*

ARTICOLO 20 - SUDDIVISIONE DELL'AREA CIMITERIALE

1. *Il Cimitero è diviso nei seguenti spazi:*
 - a) *un'area destinata a campi di inumazione;*
 - b) *un'area destinata alla sepoltura a sistema di tumulazione individuale (con spazi e loculi di varia natura),*
 - c) *un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);*
 - d) *una camera mortuaria;*
 - e) *un ossario comune;*
 - f) *un'area con servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali;*

- g) un edificio per raccogliere le urne cinerarie o i resti di salme mineralizzate.

ARTICOLO 21 - ACCESSO AI VIALI CIMITERIALI

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine, così come nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata, quindi bruciata nell'interno del cimitero.
2. Le ossa eventualmente scoperte saranno, ad opera della ditta che gestisce il servizio, raccolte e depositate nell'ossario.

ARTICOLO 22 - DIVIETO DI COLTIVAZIONE NELL'AREA CIMITERIALE

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

ARTICOLO 23 - CURA DELLE TOMBE PRIVATE

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti quanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc. Se questi, però, per il tempo e le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura della ditta che gestisce il cimitero di ritirarli per essere distrutti o usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

ARTICOLO 24 – MONUMENTI, ORNAMENTI ED EPIGRAFI SULLE TOMBE E NEI CAMPI COMUNI

1. Sui loculi, sulle tombe, nelle cappelle e nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati di volta in volta dall'Ufficio Tecnico Comunale sulla base di criteri generali definiti dall'Amministrazione Comunale.
2. Alle opere di cui al comma precedente non potrà essere apportata alcuna modificazione senza la previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Ogni epigrafe deve almeno contenere le generalità del defunto, la data di nascita e di morte.
4. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di contenitori di recupero.
5. Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguite in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

ARTICOLO 25 - PROVVEDIMENTI D'UFFICIO

1. Dal cimitero saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Si provvederà d'ufficio al ritiro o alla rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. L'adozione dei provvedimenti d'ufficio di cui ai commi 1 e 2 è competenza del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su proposta degli operatori cimiteriali, e previa diffida diretta da quest'ultimo agli interessati, se noti, o pubblicata all'albo pretorio e presso il cimitero per 15 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. I provvedimenti sono eseguiti dal responsabile della custodia del cimitero.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti nel presente regolamento.

ARTICOLO 26 - DIVIETO DI RIMOZIONE DI ORNAMENTI TOMBALI

1. Il Comune ha il diritto di far rimuovere le ornamentazioni, anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo, come pure provvede alla rimozione di quelle penzolanti collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ARTICOLO 27 - DIVIETO D'ASPORTAZIONE DEL MATERIALE

1. Qualunque asportazione di materiale o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

ARTICOLO 28 - ATTI DI VANDALISMO

1. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, lapidi, ecc. come è proibita qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'autorità comunale.

ARTICOLO 29 - CURA DEI LOCALI E DELLE COSE DEL CIMITERO

1. *Il personale della ditta che gestisce il cimitero comunale deve usare tutti i riguardi e la pulizia necessaria affinché non abbiano a subire danni di sorta.*

ARTICOLO 30 – DIVIETI

1. *Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:*
 - a) *tenere contegno irriverente, fumare, disturbare la quiete;*
 - b) *rimuovere dalla tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;*
 - c) *gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;*
 - d) *portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;*
 - e) *danneggiare aiuole, alberi e beni di ogni genere, scrivere sulle lapidi o sui muri;*
 - f) *disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;*
 - g) *fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del responsabile della custodia del cimitero;*
 - h) *eseguire lavori ed iscrizioni sulle tombe in modo difforme da quanto prescritto dalla normativa vigente;*
 - i) *fare affissioni su pareti interne o esterne al cimitero, su alberi e manufatti in genere;*
 - j) *turbare lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;*
 - k) *esercitare qualsiasi attività commerciale.*
2. *Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.*
3. *Il responsabile della custodia del cimitero o l'agente che accerti la violazione deve inoltre dare notizia dei fatti all'Ufficio Tecnico Comunale.*

ARTICOLO 31 – SANZIONI

1. *Salvo diversa disposizione di Legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale e degli obblighi ivi richiamati, si applica la sanzione prevista dal regolamento in vigore.*
2. *Nella determinazione dell'ammontare della sanzione nell'ordinanza ingiunzione, il Dirigente competente dovrà attenersi ai seguenti criteri:*
 - a) *valutazione della gravità della violazione in rapporto ai principi che attengono alla correttezza dell'attività funebre ed al rispetto del sentimento dei defunti;*
 - b) *comportamento recidivo del soggetto.*

ARTICOLO 32 – RITI FUNEBRI E COMMEMORAZIONI

1. *All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri o commemorazioni, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.*
2. *Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'ufficiale dello Stato Civile.*

CAPO IV - ATTIVITA' FUNEBRE

ARTICOLO 33 – AUTORIZZAZIONE DEI SOGGETTI ESERCENTI L'ATTIVITÀ FUNEBRE E CONDIZIONI OSTATIVE

1. *Le imprese di onoranze funebri, a richiesta dei dolenti, possono:*
 - a) *svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto;*
 - b) *fornire i feretri e gli accessori relativi;*
 - c) *occuparsi del cadavere;*
 - d) *effettuare il trasporto di cadaveri nel territorio comunale o verso da altri Comuni o Stati Esteri.*
2. *Le imprese devono essere in regola con la normativa vigente in materia di attività commerciali e con le disposizioni di cui alla legislazione regionale:*
 - a) *sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale;*

- b) *almeno un'auto funebre, conforme alle prescrizioni del presente regolamento;*
- c) *adeguata autorimessa conforme alle prescrizioni del presente regolamento;*
- d) *direttore tecnico, dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attività funebre, in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi;*
- e) *la dichiarazione, da parte del richiedente l'autorizzazione, della disponibilità di almeno 4 operatori funebri o necrofori, in possesso dei requisiti formativi e con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l'autorizzazione o con altro soggetto di cui questi si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa in materia di impresa e di mercato del lavoro.*

ARTICOLO 34 – ATTIVITÀ FUNEBRE

1. *L'attività funebre è svolta dai soggetti aventi diritto nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie.*
2. *Sono funzioni amministrative del Comune che, per gli aspetti igienico sanitari, si avvale dell'ASL:*
 - a) *la vigilanza sull'attività funebre;*
 - b) *la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;*
 - c) *la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.*
3. *Solo in caso di sepoltura in seguito a cremazione è obbligatorio il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'ufficio di Stato Civile .*
4. *Tale atto sarà ritirato dalla ditta che gestisce il servizio cimiteriale alla consegna di ogni singola salma, per essere poi, periodicamente, riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nella camera mortuaria i feretri qualora sia stata ottenuta autorizzazione del Sindaco o dai suoi delegati.*
5. *Tale disposto, però, non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione. Dal pari, salvo il caso di esumazione ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.*

ARTICOLO 35 – TUTELA DEL DOLENTE E DELLA CONCORRENZA

1. *Il comune provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio, le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie e i relativi profili economici.*
2. *Il comune assicura alla famiglia attività di vigilanza riguardante il divieto agli esercenti dell'attività funebre ogni atto che comporti una limitazione ai familiari o agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente gli operatori che si occuperanno delle pratiche funerarie.*
3. *È altresì fatto divieto agli esercenti dell'attività funebre, di procacciare servizi in modo molesto o inopportuno, in particolare all'interno dei luoghi di cura, di degenza e del cimitero;*
4. *È vietato inoltre agli esercenti dell'attività funebre sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;*
5. *È vietato inoltre ai soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre*
 - a) *gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;*
 - b) *effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;*
 - c) *gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria.*

ARTICOLO 36 - SALE PER IL COMMiato

1. *I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato.*
2. *L'autorizzazione per la gestione di sale del commiato, idonee a ricevere e custodire persone decedute presso abitazioni, strutture sanitarie di ricovero o cura, è rilasciata dal comune ai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre, previa verifica che:*
 - a) *sussistano i requisiti previsti;*
 - b) *durante il periodo di osservazione sia assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma.*
3. *Le sale di commiato possono prevedere l'esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatoprassi secondo le modalità e i termini stabiliti da apposito provvedimento della Giunta regionale.*
4. *La sala del commiato non può essere collocata in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.*
5. *Il comune controlla il funzionamento dei servizi per il commiato presenti nel proprio territorio, avvalendosi dell'ASL per gli aspetti igienico-sanitari.*

6. *Il gestore della sala per il commiato trasmette al comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.*

ARTICOLO 37 – RITI RELIGIOSI

1. *I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti ammessi nello Stato, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle dispositive relative allo svolgimento dei funerali.*

CAPO V - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E TRATTAMENTI SUL CADAVERE

ARTICOLO 38 - DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE ED ACCERTAMENTO DI MORTE

1. *La denuncia delle cause di morte è effettuata secondo le modalità e flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente, entro 24 ore dal decesso.*
2. *La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni.*
3. *In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.*
4. *Nei casi di morte per malattia infettiva o di persona affetta o portatrice di malattia infettiva, vengono adottate le cautele individuate dalla Giunta regionale.*
5. *Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.*
6. *L'accertamento di morte, con modello approvato dalla Giunta regionale, è effettuato:*
 - a) *dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;*
 - b) *dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale;*
 - c) *dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti.*
7. *L'accertamento di morte è effettuato entro 24 ore dal decesso; se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 8,00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso.*

ARTICOLO 39 – DEPOSITO MORTUARIO

1. *Il Comune provvede al deposito mortuario in locali idonei nell'ambito cimiteriale per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento.*
2. *Per il ricevimento i feretri devono essere confezionati e sigillati a norma, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali, in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza dell'eventuale trasporto funebre.*
3. *La sosta del feretro presso il deposito mortuario non può di norma superare i dieci giorni.*
4. *L'ammissione nel deposito mortuario è autorizzata dal responsabile dello Stato Civile previo versamento della tariffa.*
5. *L'uso del deposito mortuario è generalmente a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dalle norme nazionali vigenti, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del comune o del gestore del cimitero.*
6. *Nel deposito mortuario di regola è vietata la permanenza di persone non addette al servizio; è altresì vietato introdurre fiori in genere (corone, cuscini, ecc.) ovvero altri ornamenti non strettamente necessari per la successiva sepoltura.*
7. *Il deposito di osservazione e l'obitorio nel loro insieme devono essere dotati di non meno di due posti salma refrigerati nonché dei requisiti igienici e delle attrezzature per l'effettuazione di riscontri diagnostici, autopsie giudiziarie, accertamenti medico-legali e trattamenti igienico conservativi.*
8. *L'ammissione nel deposito di osservazione/obitorio è disposta dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma o di cadavere di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria, ovvero dal Sindaco per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali.*
A richiesta dei familiari la salma può essere trasportata, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso al deposito di osservazione comunale, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile e previo versamento della relativa tariffa.
9. *Nel deposito di osservazione e obitorio è vietata la permanenza di persone non addette al servizio.*

10. *Il mantenimento in osservazione di salme di persone morte di malattie infettive-diffusive, o sospette tali, ovvero a cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'ASL.*
11. *La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.*

ARTICOLO 40 - PERIODO E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

1. *Le ASL, secondo quanto previsto, sulla base dell'andamento della mortalità e della disponibilità di obitori e depositi di osservazione comunali già esistenti, nonché di camere mortuarie delle strutture sanitarie accreditate, individuano l'eventuale fabbisogno aggiuntivo di strutture, i cui oneri sono ripartiti tra i comuni, in proporzione al numero di abitanti.*
2. *In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.*
3. *In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali.*
4. *Il deposito delle salme, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.*
5. *A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:*
 - a) *alla sala del commiato;*
 - b) *alla camera mortuaria di struttura sanitaria;*
 - c) *all'obitorio o deposito di osservazione del comune;*
 - d) *alla abitazione propria o dei familiari.*
6. *Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.*
7. *Le gestioni in corso alla data di entrata in vigore del regolamento, in contrasto con quanto disposto dal presente articolo cessano entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.*

ARTICOLO 41 - MORTI PER INFORTUNI O INCIDENTI

1. *I morti giacenti sul suolo pubblico ed i morti nei luoghi pubblici o lungo le vie per infortunio o altra causa, verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.*

ARTICOLO 42 - RISCONTRO DIAGNOSTICO ED AUTOPSIA

1. *La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, determina il fabbisogno di strutture per l'esecuzione di autopsie ed accertamenti su cadaveri, esumati o estumulati, stabilendo altresì i criteri per la ripartizione degli oneri di gestione.*
2. *Gli oneri derivanti da riscontro diagnostico e autopsia sono a carico dell'ASL o dell'amministrazione che li richiede.*

ARTICOLO 43. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOPSIE

1. *Le autopsie, anche se ordinate all'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte.*
2. *Quando, come causa di morte, risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve dare d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.*

ARTICOLO 44 - CADAVERI A DISPOSIZIONE DELLA SCIENZA

1. *I cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito consenso possono essere utilizzati per le finalità di studio, ricerca e insegnamento, nelle sale e negli Istituti universitari della Facoltà di medicina e chirurgia. L'impiego per finalità di studio e insegnamento si estende alle sale e nelle strutture sanitarie di ricovero e cura accreditate.*
2. *L'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso accerta la volontà espressa dal defunto, nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente, circa l'utilizzo del proprio cadavere. L'autorizzazione al trasporto è predisposta secondo la normativa nazionale vigente sul trasporto di cadavere.*

3. *Le spese per il trasporto del cadavere dal luogo del decesso alla sede della struttura abilitata e le spese per il successivo trasporto al cimitero, nonché quelle eventuali per il seppellimento, tumulazione o cremazione sono a totale carico della struttura che ne richiede l'utilizzo.*
4. *I cadaveri devono essere costantemente identificati mediante targhetta ovvero altro idoneo metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto.*
5. *È vietato il commercio di cadaveri rilasciati a scopo di studio.*

ARTICOLO 45 - PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

1. *Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto attiene l'accertamento di morte, avviene nel rispetto della vigente legislazione.*
2. *In caso di decesso a domicilio, ove il defunto abbia manifestato la volontà di donare le cornee ovvero i familiari diano il consenso al prelievo delle cornee, il medico curante o i familiari informano l'ASL territorialmente competente e la Banca delle cornee per il prelievo.*

ARTICOLO 46 - PRECAUZIONI PER DECESSI CAUSA MALATTIE INFETTIVE

1. *Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.*
2. *Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto, può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.*
3. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.*

ARTICOLO 47 - PRECAUZIONI PER SALME PORTATRICI DI RADIOATTIVITÀ

1. *Quando dalla denuncia della causa della morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare contaminazione ambientale.*

ARTICOLO 48 - IMBALSAMAZIONE DI CADAVERI PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

1. *L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizione di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articolo 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.*

ARTICOLO 49 - IMBALSAMAZIONE E TANATOPRASSI

1. *I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. competente, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.*
2. *Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:*
 - a) *una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui si effettuerà;*
 - b) *distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.*
3. *Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegate, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.*
4. *I trattamenti per l'imbalsamazione del cadavere sono richiesti dai familiari e possono iniziare solo dopo l'accertamento della morte.*
5. *La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione è presentata da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale, al comune che l'autorizza ed all'ASL competente che ne controlla l'esecuzione, corredata dall'indicazione del procedimento che s'intende utilizzare, del luogo ed ora del trattamento.*

6. *I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente.*
7. *Sono vietate le operazioni d'imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.*

ARTICOLO 50: OSSARIO E CINERARIO COMUNE, GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE

1. *Per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione secondo la legislazione regionale nazionale si utilizzeranno un ossario e un cinerario comune.*
2. *Secondo la legislazione nazionale e regionale vigente il cimitero dovrà essere dotato di un giardino delle rimembranze.*
3. *Il cinerario e l'ossario comune saranno costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.*
4. *Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.*

CAPO VI - TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 51 – NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. *I trasporti di cadavere e di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi sono svolti nei modi di cui al regolamento nazionale di polizia mortuaria, come modificato ed integrato dal regolamento regionale.*
2. *Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.*
3. *Il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione i trasporti di salma, parti anatomiche riconoscibili e prodotti abortivi sono autorizzati dall'Autorità Sanitaria a norma di quanto disposto dalla legge e dal regolamento regionali vigenti.*
4. *L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, il feretro. E' consentito all'incaricato del trasporto l'utilizzo dell'autocertificazione prevista dalla vigente normativa regionale.*
5. *Il trasporto di urne cinerarie o di cassette contenenti ossa può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione .*

ARTICOLO 52 - VERIFICHE PREVENTIVE AL TRASPORTO DI CADAVERE

1. *L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta regionale, con il quale dichiara che:*
 - a) *l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione; l'identificazione può avvenire in uno dei seguenti modi: verifica documentale, conoscenza diretta, una o più testimonianze;*
 - b) *il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal presente regolamento;*
 - c) *sono state adottate le cautele igienico-sanitarie previste.*
2. *L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile su una vite di chiusura e sul documento. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del Comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.*
3. *L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni e per la verifica dell'integrità del sigillo.*
4. *Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica sono svolte dal personale sanitario dell'ASL competente del luogo in cui si trova il cadavere.*

ARTICOLO 53 - CONTROLLI COMUNALI SUI TRASPORTI FUNEBRI

1. *L'Amministrazione comunale esercita, tramite il Corpo di Polizia Locale, il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale.*
2. *Le violazioni sono sanzionate fatte salve le eventuali violazioni al Codice della Strada.*

ARTICOLO 54 - VERBALIZZAZIONI TRASFERIMENTO FERETRI AD ALTRA SEDE

1. *Dell'operazione compiuta di cui al precedente articolo, deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'ufficio di Stato Civile.*

ARTICOLO 55 – MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. *Il Comune determina i criteri per la fissazione degli orari per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. I criteri per le soste presso luoghi di culto sono stabiliti sentiti i ministri del culto.*
2. *Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di competenza del Questore ai sensi delle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza, comprende: il prelievo del cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il collocamento nella bara, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione. In caso di svolgimento di cortei funebri, il trasporto comprende il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.*
3. *Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.*
4. *Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.*
5. *In tutti i casi il Responsabile dello Ufficio dello Stato Civile comunicherà al Comando di Polizia Locale lo svolgimento del funerale perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.*
6. *Per motivi di viabilità, motivati e relazionati per iscritto dal Comando di Polizia Locale, si potranno limitare o vietare i cortei a piedi.*

ARTICOLO 56 – TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. *In attuazione del principio di libera concorrenza, nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è liberalizzato.*
2. *Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per legge rilasciate dall'Ufficio dello Stato Civile, i trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano l'attività funebre su richiesta diretta degli interessati.*
3. *Il Comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione, i servizi obbligatori di trasporto .*

ARTICOLO 57 – ORARIO DEI TRASPORTI

1. *Il comune fissa gli orari minimi di apertura delle sedi commerciali per l'attività funebre.*
2. *I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse, antimeridiane e pomeridiane.*
3. *Il Responsabile dell'Ufficio dello Stato Civile fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.*

ARTICOLO 58 – AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

1. *L'autorizzazione al trasporto funebre, secondo le diverse tipologie è rilasciata dal Sindaco o suo incaricato, a norma del regolamento nazionale di polizia mortuaria, come integrato dal regolamento regionale nonché dal presente regolamento, previa dimostrazione del possesso dei seguenti requisiti:*
 - a) *esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;*
 - b) *corrispondenza delle modalità dichiarate di effettuazione del servizio con la situazione di fatto, coi tempi e con le previsioni di percorso;*
 - c) *indicazione degli elementi identificativi dell'incaricato del trasporto funebre, nonché del mezzo impiegato;*
 - d) *esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre rilasciata dallo stesso o da altro Comune, ove non sia già depositata una tantum;*
 - e) *in assenza dell'autorizzazione di cui al precedente punto d), dichiarazione sostitutiva che attesti il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.*
2. *L'Ufficio dello stato Civile predisporrà moduli e modalità di comunicazione idonee a semplificare al massimo le fasi di autorizzazione e controllo.*
3. *Dell'autorizzazione al trasporto verso altro Comune è dato avviso al Sindaco del Comune di destinazione, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.*

4. *I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dalla targhetta sul cofano.*
5. *Sono soggetti all'esazione del diritto fisso per l'importo stabilito dalla Giunta Comunale, i seguenti trasporti provenienti da o destinati verso altro Comune:*
 - a) *trasporto di cadavere, anche autorizzato a seguito di trasporto a cassa aperta della salma presso luogo diverso da quello di decesso;*
 - b) *trasporto di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
 - c) *trasporto di ossa;*
 - d) *trasporto di ceneri.*
6. *Il diritto fisso non è dovuto per i trasporti di cadaveri su disposizione dell'autorità giudiziaria, per i trasporti a cassa aperta nonché per i trasporti di parti anatomiche riconoscibili, prodotti abortivi e nati morti.*

ARTICOLO 59 - TRASFERIMENTO DI FERETRI DESTINATI AD ALTRE SEDI

1. *Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.*
2. *Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa ordinanza del Sindaco all'uopo emessa, tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. e dell'incarico del servizio di custodia.*

ARTICOLO 60- TRASPORTO DI SALME

1. *Per i trasporti di salma, il medico curante o comunque appartenente al Servizio sanitario nazionale, compila apposita attestazione, su modello approvato dalla Giunta regionale.*
2. *Il trasporto ha luogo in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea autofunebre, sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno.*
3. *Del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata, anche per fax o altra via telematica, unitamente alla dichiarazione o avviso di morte e all'attestazione medica:*
 - a) *all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del comune cui è destinata la salma;*
 - b) *all'ASL competente per il luogo di destinazione della salma;*
 - c) *al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.*
4. *Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche per fax o altra via telematica, ai soggetti legittimati.*
5. *Per il trasporto della salma in altro comune il decreto di autorizzazione deve essere comunicato all'azienda sanitaria competente e al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.*
6. *Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, il decreto dovrà essere comunicato anche alle autorità di questi comuni.*

ARTICOLO 61 – AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI

1. *Il trasporto di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri è autorizzato secondo la normativa nazionale vigente.*
2. *Il trasferimento di cadavere all'interno della struttura dove è avvenuto il decesso non rientra nella previsione di cui al comma 1. Il trasferimento viene effettuato unicamente da personale che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre.*
3. *Le gestioni del servizio mortuario in corso, non conformi a quanto disposto, cessano alla scadenza di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.*

ARTICOLO 62 - TRASPORTO SALMA IN ALTRO COMUNE PER CREMAZIONE

1. *Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del documento di autorizzazione è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in un altro Comune.*

ARTICOLO 63 - AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DELL'URNA CINERARIA

1. *Il trasporto di urne contenenti i resti delle cremazioni, fermo restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.*

ARTICOLO 64- MISURE IGIENICHE PER IL TRASPORTO DELLA SALMA ALL'ESTERO

1. *Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionale igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa ed i resti mortali assimilabili debbono, in ogni caso, essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto .*
2. *Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.*

ARTICOLO 65 - AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DELLA SALMA ALL'ESTERO

1. *Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario dell'A.S.L.*
2. *Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica sono svolte dal personale sanitario dell'ASL competente del luogo in cui si trova il cadavere.*

ARTICOLO 66 - NORME CHE REGOLANO IL TRASPORTO DI SALMA ALL'ESTERO

1. *Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio di passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.*
2. *Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.*

ARTICOLO 67 - DISPOSIZIONI PER L'INVIO DELLA SALMA ALL'ESTERO

1. *Preparato il feretro, il trasporto fuori del Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento del corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.*

ARTICOLO 68- REQUISITI DEI MEZZI DI TRASPORTO FUNEBRE E DELLE RIMESSE

1. *Le autofunebri destinate al trasporto dei cadaveri su strada sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.*
2. *Le rimesse sono provviste dei mezzi per la pulizia e la sanificazione delle auto funebri.*
3. *L'ASL nel cui ambito territoriale ha sede la rimessa, previa verifica della sussistenza dei requisiti, rilascia al proprietario dell'autofunebre il libretto di idoneità, in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito. Il libretto, redatto secondo l'apposito modello approvato dalla Giunta regionale, è vidimato dall'ASL al momento del rilascio, in caso di effettuazione dei controlli, nonché su richiesta del proprietario, quando l'autofunebre debba effettuare trasporti al di fuori del territorio regionale.*
4. *Il proprietario dell'autofunebre trasmette annualmente all'ASL che ha rilasciato il libretto, una dichiarazione sulla continuità del rispetto e mantenimento dei requisiti, sulle operazioni di disinfezione straordinaria condotte, sul permanere del luogo di abituale rimessaggio e ne allega copia al libretto di idoneità.*
5. *Periodicamente l'ASL effettua controlli a campione su autofunebri e rimesse, verificando la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento e, ove necessario, dettando opportune prescrizioni.*

CAPO VII - LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

ARTICOLO 69 – ACCESSO AL CIMITERO

1. *Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati, in possesso delle dovute licenze e autorizzazioni, a loro libera scelta. E' vietata qualsiasi operazione di vendita o di offerta di servizio all'interno del cimitero.*
2. *Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.*
3. *Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso degli addetti cimiteriali.*
4. *E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.*
5. *Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.*
6. *E' vietata la lavorazione di materiali all'interno del cimitero.*

ARTICOLO 70 - VIGILANZA

1. *Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.*

CAPO VIII - DISPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

ARTICOLO 71 - PERIODO DI OSSERVAZIONE NORMALE

1. *Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la disposizione nel feretro.*

ARTICOLO 72 - DISPOSIZIONI ATTINENTI AL DECORO DELLA SALMA

1. *Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.*

ARTICOLO 73 - DISPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO

1. *Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti all'atto del parto.*

ARTICOLO 74 - CARATTERISTICHE DEL FERETRO

1. *La struttura dei feretri e la qualità dei materiali, in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, devono essere conformi a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali.*
2. *Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la corrispondenza del feretro alle caratteristiche di cui al comma precedente, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinato; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.*
3. *Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.*
4. *Per un periodo massimo di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento è consentito l'uso di casse con requisiti non conformi a quanto stabilito all'allegato 3, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.*

ARTICOLO 75 - CARATTERISTICHE DELLA CASSA: MATERIALI AMMESSI E MODALITÀ COSTRUTTIVE

1. *La cassa di legno deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 20 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intarsi medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 16 mm.*

2. *Quando la cassa metallica è interna alla cassa di legno quest'ultima deve essere costituita da tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intarsi medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 20 mm.*
3. *Il fondo e il coperchio devono essere formati da una o più tavole, di un sol pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di sei nel senso della larghezza fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Analogamente le pareti laterali dovranno essere formate da una o più tavole in un sol pezzo nel senso della larghezza.*
4. *Sono consentite senza limiti le vernici naturali. Le vernici sintetiche non devono superare 1 Kg di peso sul cofano finito ed essere costituite da componenti che, in relazione all'ambiente di destinazione del feretro, garantiscano il rispetto dei limiti consentiti dalle norme UNI.*
5. *Quando è utilizzata la sola cassa di legno, il fondo interno deve essere protetto da materiale che ricopra con continuità anche le pareti fino ad un'altezza non inferiore a 20 cm., di spessore minimo non inferiore a 40 micron. Tale materiale deve essere biodegradabile ed avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosperso di abbondante materiale assorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradabile, favorente i processi di scheletrizzazione.*
6. *I feretri devono essere dotati di sistemi di movimentazione e sollevamento portanti, a tutela della sicurezza degli operatori.*

ARTICOLO 76 – REQUISITI DELLE CASSE PER IL TRASPORTO

1. *Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti dalle norme di riferimento, negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria).*
2. *Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.*
3. *I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.*
4. *Per un periodo massimo di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento è consentito l'uso di casse con requisiti non conformi a quanto dalle norme di riferimento, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.*

ARTICOLO 77 – MODALITÀ DI CONFEZIONAMENTO E DI CHIUSURA DELLE CASSE

1. *Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti perimetrali mediante viti, di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposte almeno m. in 40 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali con chiodi di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposti a distanza, l'uno dall'altro, non superiore a 20 cm.*
2. *La cassa nella parte esterna, in posizione visibile, deve riportare impresso il marchio del fabbricante.*

ARTICOLO 78 - CHIUSURA DEL FERETRO

1. *La chiusura del feretro è fatta sotto la responsabilità dell'incaricato del trasporto. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.*
2. *Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di metallo non alterabile con inciso il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.*
3. *Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte, ove nota, e gli eventuali altri dati certi.*
4. *Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.*
5. *Per quanto attiene ai requisiti delle casse ove verranno racchiuse salme destinate alla tumulazione e non espressamente indicati nell'articolo.*

ARTICOLO 79 – VALVOLE E ALTRI DISPOSITIVI ATTI A RIDURRE LE SOVRAPRESSIONI INTERNE AL FERETRO

1. *Nelle casse per le quali è richiesta la riduzione delle sovrappressioni interne formate dai gas putrefattivi, debbono utilizzarsi valvole o altri dispositivi, che mantengano le caratteristiche dichiarate per almeno due anni dalla data di loro applicazione,*

2. *Nel caso di cassa metallica di lamiera di zinco, la valvola deve essere tarata per l'apertura con una sovrappressione pari o inferiore a 3000 Pa.*
3. *I dispositivi interni al feretro capaci di adsorbire gas putrefattivi sono sostituiti dalla valvola se sono in grado di garantire che non si formino sovrappressioni interne superiori a 3000 Pa.*
4. *Ogni valvola e dispositivo di fabbricazione deve riportare le caratteristiche garantite, la data di fabbricazione e quella di durata massima di efficienza garantita.*
5. *Le valvole applicate ai feretri fa imbarcare a bordo di aeromobili, dovranno rispondere alle prescrizioni eventualmente dettate dalle Autorità aeronautiche o, in loro assenza, da quelle del vettore.*

ARTICOLO 80 – FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI

1. *Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per la sepoltura ad inumazione del cadavere di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.*
2. *Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dal Servizio Sociale Comunale.*
3. *Per i non residenti in vita a Linarolo deceduti nel territorio comunale per i quali ricorra una delle condizioni previste al comma precedente, la fornitura della cassa avverrà previa informazione al Comune di ultima residenza del defunto, affinché provveda al pagamento dei servizi erogati*

CAPO IX - FOSSE COMUNI

ARTICOLO 81 - SEPOLTURE IN FOSSE COMUNI

1. *Nelle sepolture dei campi comuni si riporranno i cadaveri delle persone che non abbiano acquisto il diritto di tumulazione in sepolture particolari.*
2. *Esse si faranno in ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tale uso destinati.*
3. *Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.*

ARTICOLO 82 - OBBLIGHI E PRESCRIZIONI PER LE SEPOLTURE IN FOSSE COMUNI

1. *E' stretto dovere degli inservienti il seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni, l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e tra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.*
2. *Quando, con tale ordine, si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le tumulazioni, scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, sempreché queste durino da dieci anni. Le ossa che si dovessero rinvenire saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari.*
3. *Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria.*
4. *Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo; sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e morte del defunto.*
5. *Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto oltre ad altre diciture.*
6. *E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.*

CAPO X - INUMAZIONE

ARTICOLO 83 – INUMAZIONE

1. *Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla mappa; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.*
2. *Il periodo minimo di rotazione ordinaria dei campi ad inumazione è di 10 anni.*
3. *Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse per adulti e per minori di dieci anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine di impiego, sono stabiliti dal regolamento nazionale di polizia mortuaria così come modificato ed integrato dal vigente regolamento regionale.*

ARTICOLO 84 - CARATTERISTICHE DEL TERRENO PER LE INUMAZIONI

1. *Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazioni (al coperto ed allo scoperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda freatica.*
2. *Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e, successivamente, fila per fila procedendo senza esclusione di continuità.*

ARTICOLO 85 - CIPPI INDICATIVI

1. *Ogni fossa nei campi ad inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune dal gestore dei servizi cimiteriali, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.*
2. *Sul cippo verranno iscritti a cura del Comune, o del gestore dei servizi cimiteriali, il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.*
3. *A richiesta dei privati, può essere autorizzata dall'Ufficio Tecnico Comunale l'installazione, in sostituzione del cippo, di soluzioni diverse, ad esempio croci, lapidi, copritomba, lastre sepolcrali, ecc., a loro spese.*
4. *Lapidi, cippi e ornamentazioni funerarie in genere dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione. Gli ordinativi ed i costi per l'installazione delle lapidi e dei copritomba, ecc. nonché per la loro manutenzione e per la conservazione dello stato di decoro competono interamente ai richiedenti o loro aventi causa.*
5. *E' tassativamente vietato rimuovere lastre sepolcrali, copritomba od altri ornamenti, ecc. senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.*
6. *E' consentita ai familiari, dietro richiesta scritta, la possibilità di riutilizzare per altre sepolture in campo le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti, posti su una precedente sepoltura, purché vengano rispettate le prescrizioni del presente articolo ed, in particolare, il divieto di posa in opera fino a che non siano trascorsi sei mesi dalla inumazione e comunque fino ad avvenuto assestamento del terreno.*

ARTICOLO 86 - SCAVO DELLA FOSSA

1. *Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità del piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.*

ARTICOLO 87 - AREE E FOSSE PER INUMAZIONE, LORO CARATTERISTICHE E UTILIZZO

1. *Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.*
2. *Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.*
3. *La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro.*
4. *Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.*
5. *Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,50 metri per ogni lato.*
6. *Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,50 metri per ogni lato.*
7. *La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.*
8. *Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.*
9. *Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.*
10. *Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.*

11. *Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienicosanitarie.*

ARTICOLO 88 - NORME COMPORTAMENTALI

1. *Per calare nella fossa il feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita.*
2. *Salvo diverse disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.*
3. *E' pure severamente vietato spogliare il cadavere, appropriarsi dei suoi abiti, dei suoi ornamenti, dei suoi preziosi, ecc.*

ARTICOLO 89 - ORNAMENTO CON FIORI E PIANTE

1. *Tanto sulle sepolture previste ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i ormai non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa.*
2. *Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a mt. 1,00. Le piante gli arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza il Comune provvederà d'autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli precedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.*

ARTICOLO 90 - SCADENZA DELLE CONCESSIONI — RECUPERO MATERIALI

1. *Sulle fosse dei campi comuni è permesso il collocamento di croci e monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo previa apposita autorizzazione.*
1. *Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione della concessione per altri dieci anni dietro il pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.*
2. *Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, al mese e giorno della morte e dal nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda e facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.*

CAPO XI - TUMULAZIONI

ARTICOLO 91 - SEPOLTURE A TUMULAZIONE

1. *Le sepolture in tumulazioni private sono concesse mediante l'uso di manufatti realizzati dal Comune e avvengono in:*
 - a) *aree per tombe di famiglia;*
 - b) *tombe o loculi individuali;*
 - c) *nicchie ossario per la raccolta dei resti mortali individuali ed urne cinerarie.*
2. *Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano loculi epigei (colombari), loculi ipogei (tombe) singoli o doppi, cellette per cassette ossario e urne cinerarie.*
3. *Nei loculi colombari e nelle tombe è consentito ricavare spazi interni esclusivamente per la deposizione di una o più cassette ossario/urne cinerarie, fino alla scadenza naturale della concessione, sempreché sia garantito che il loculo o la tomba contenente il feretro abbia capacità dimensionali utili, senza interferire con il feretro. E' ammessa altresì la cremazione del feretro tumulato ovvero la riduzione degli eventuali resti mortali tumulati in cassetta e la collocazione dell'urna cineraria/cassetta nel loculo o tomba.*
4. *Nelle cellette è possibile collocare più cassette ossario e/o urne cinerarie, fino alla scadenza naturale della concessione, nei limiti della relativa capienza; qualora l'avente titolo si avvalga di tale facoltà all'atto del rilascio della concessione, di ciò deve essere fatta menzione nell'atto concessorio stesso.*
5. *Il Comune si riserva di accertare l'effettiva possibilità di inserire l'ulteriore cassetta ossario/urna cineraria nel loculo, tomba o celletta ed in caso negativo le operazioni suddette non saranno consentite.*
6. *La tariffa per le operazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 è pari a quanto stabilito dall'organo municipale.*
7. *Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.*

ARTICOLO 92 - TUMULAZIONE IN LOCULO

1. *I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali.*
2. *In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.*
3. *Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.*
4. *Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.*
5. *I comuni autorizzano la costruzione di nuovi loculi o l'adattamento di quelli esistenti e verificano il rispetto del progetto autorizzato.*
6. *Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda freatica, sono previste adeguate soluzioni costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni.*
7. *Per un periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento è consentita la tumulazione, in deroga al comma 4, in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, quando il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, come preventivamente accertato dal comune sulla base della documentazione agli atti, ivi compresa quella che provi l'avvenuta sepoltura di un feretro, o sulla base di altri riscontri obiettivi.*
8. *Qualora non vi siano pareti di separazione fra i feretri o quando sia necessario per movimentare un feretro spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure:*
 - a) *cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;*
 - b) *dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;*
 - c) *separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra.*
9. *In mancanza di una o più condizioni di cui al comma 8 e, in ogni caso, decorso il termine di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel loculo, nella cripta o nella tomba possono svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di estumulazione. Sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei.*

ARTICOLO 93 - REQUISITI DEI LOCULI

1. *La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/m.*
2. *Il piano di appoggio di feretri deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi.*
3. *I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti che precedono.*
4. *Gli ossari individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70x0,30x0,30.*
5. *Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,40x0,40x0,40.*

ARTICOLO 94 - REQUISITI PER I LOCULI STAGNI

1. *Sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri liquidi.*
2. *Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuori uscita dei gas di putrefazione.*
3. *La chiusura dei loculi deve essere realizzata in muratura di mattoni ad una testa, intonacata nella parte esterna. E' consentita altresì la chiusura con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica.*
4. *I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.*

ARTICOLO 95- REQUISITI PER I LOCULI AERATI

1. *I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti.*
2. *Nella realizzazione, di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.*
3. *La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.*

4. *La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.*
5. *Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.*
6. *I filtri devono riportare il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, secondo i criteri stabiliti dagli enti di normazione, ai fini di controllo.*
7. *In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite le condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante.*
8. *In caso di neutralizzazione esterna di liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.*
9. *Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuori uscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.*
10. *La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti del gas.*

ARTICOLO 96- TUMULI

1. *All'assegnazione dei loculi e delle cellette si procede linearmente da sinistra a destra senza soluzione di continuità, con l'eventuale possibilità per il richiedente di scegliere il livello della fila.*
2. *All'assegnazione delle tombe si procede in ordine numerico progressivo come da mappa.*

ARTICOLO 97- TUMULAZIONE PROVVISORIA DI SALMA IN TOMBA DI FAMIGLIA O LOCULI COMUNALI

1. *Può essere consentita la tumulazione provvisoria di salma in tomba di famiglia o in loculi comunali nei seguenti casi:*
 - a) *in tomba di famiglia in attesa che il Comune, momentaneamente sprovvisto, predisponga nuovi colombari*
 - b) *in tomba di famiglia in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;*
 - c) *in tomba di famiglia in attesa che il Comune predisponga altri colombari, essendo quelli disponibili comunali, non di gradimento del richiedente previo pagamento stabilito dall'organo comunale;*
 - d) *in loculi comunali disponibili in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;*
 - e) *in loculi comunali, ancora disponibili, in attesa che il Comune predisponga altri nuovi loculi che siano di gradimento ai richiedenti.*
2. *Nel caso di cui alla lettera a) dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali; tale tassa minima sarà rimborsata per intero nel solo caso che il richiedente effettui la tumulazione entro un anno dalla messa a disposizione dei nuovi colombari, diversamente il Comune incamererà definitivamente il deposito effettuato. Nel caso di cui alla lettera b) dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali; tale tassa minima sarà rimborsata per intero nel caso che il richiedente, già concessionario di area, edifichi la tomba di famiglia entro i due anni previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria; trascorsi infruttuosa mente i due anni il Comune incamererà l'intera somma depositata.*

ARTICOLO 98 – TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. *E' possibile, su richiesta degli interessati per un periodo non superiore a sei mesi ovvero per necessità del Comune, effettuare tumulazioni provvisorie in loculi o tombe allorquando, per esigenze temporanee e straordinarie da valutare caso per caso, l'attesa della tumulazione definitiva superi il periodo massimo di sosta consentito in deposito mortuario.*
2. *Salvo il caso che la tumulazione provvisoria sia effettuata per esigenze del Comune, al momento della tumulazione provvisoria, da perfezionarsi mediante apposito atto del responsabile dello Stato Civile, si procederà all'applicazione della tariffa vigente relativa al manufatto nel quale viene eseguita tale tumulazione, proporzionata alla durata della tumulazione provvisoria. Nel momento in cui vi sarà la successiva traslazione nella sepoltura definitiva sono dovute anche le spese della traslazione.*
3. *E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.*

ARTICOLO 99 - DISPOSIZIONE PER LOCULI E NICCHIE

1. *Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.*
2. *Il diritto di concessione è stabilito dall'organo comunale a partire dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.*
3. *Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso dei loculi facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.*
4. *I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.*

ARTICOLO 100 - LAMPADE VOTIVE, DECORAZIONI ED ABBELLIMENTI

1. *Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. E' comunque vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide di oltre 15 (quindici) centimetri.*

ARTICOLO 101 - DIVIETO DI ESECUZIONE OPERE

1. *Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.*

ARTICOLO 102 - ATTO DI CONCESSIONE

1. *Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:*
 - a) *ad una o più persone per esse esclusivamente;*
 - b) *ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;*
 - c) *ad Enti, Corporazioni e Fondazioni;*
2. *Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro. Nel secondo caso le famiglie e le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.*
3. *Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:*
 - a) *gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;*
 - b) *i fratelli e le sorelle consanguinei;*
 - c) *il coniuge.*
4. *Non potrà essere fatta concessione di area di sepoltura privata a persone od ente che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.*
5. *I concessionari della tomba di famiglia hanno la possibilità di effettuare, a loro cura e spese, l'estumulazione in altro loculo delle tombe stesse, dalla prima tumulazione le salme di dette persone possono essere estumulate e depositate nell'ossario delle tombe stesse.*
6. *Le tasse di concessioni riguardanti la tumulazione sono fissate con deliberazione dell'Organo Comunale.*
7. *Sono salve le concessioni di sepolture a tempo indeterminato (c.d. "perpetue") rilasciate anteriormente al 10/2/1976, nel previgente regime giuridico. Qualora l'avente titolo intenda comunque richiedere l'estumulazione del feretro (anche di un solo feretro, se trattasi di tumulo multiplo) ovvero della cassetta ossario/urna cineraria, nel caso si tratti di celletta, ciò comporta la perdita del diritto di perpetuità dell'intero manufatto.*
8. *Per le concessioni risalenti nel tempo, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione juris tantum della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione. L'accertamento della sussistenza dei presupposti per dare applicazione a detto istituto è demandata all'Autorità Giudiziaria.*
9. *Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa, nell'importo deliberato dalla Giunta Comunale.*
10. *Ogni concessione del diritto d'uso di manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:*
 - a) *la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma;*
 - b) *la durata;*
 - c) *il concessionario;*
 - d) *il/i cadavere/i destinato/i ad esservi accolto/i;*
 - e) *gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di revoca o di decadenza.*

12. *La concessione non dà diritto alla proprietà della sepoltura, ma soltanto all'uso della stessa per la tumulazione delle salme specificate nell'atto concessorio e con divieto di trasferimento sia per vendita che per donazione a terzi, pena l'annullamento dell'atto di concessione.*

ARTICOLO 103 - CONCESSIONI PER TOMBE DI FAMIGLIA O MONUMENTALI

1. *Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su determinazione del Responsabile di Servizio, previa approvazione da parte della Giunta Comunale relativa ai nuovi progetti.*
2. *Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dalla Giunta Comunale, su conforme parere del Coordinatore Sanitario A.S.L. e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che potranno essere accolte nel sepolcro.*
3. *Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.*
4. *Ad opera finita, e, prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione è stata eseguita secondo disegno del progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore sanitario.*
5. *Le cappelle o tombe di famiglia devono essere costruite e completate entro i termini stabiliti dall'organo municipale. Trascorso, inutilmente, tale tramite il Comune rientrerà in possesso dell'area concessa e non modificata senza nulla corrispondere al concessionario.*

ARTICOLO 104 - DIRITTO DI CESSIONE O ABBANDONO DELLA CONCESSIONE

1. *Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nei casi di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti abbandonati, vendendo automaticamente che in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo e nel sottosuolo con libertà di cessione e di concessione e chiunque. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.*

ARTICOLO 105 - DURATA DELLA CONCESSIONI

1. *Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di 99 (novantanove) anni, salvo rinnovo. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiedere la conferma, e ciò perché consti sempre all'autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o della cappella la mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi, quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune.*
2. *All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso, invece, di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione stessa verrà accordata previo il pagamento di una somma stabilita dall'organo comunale. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.*

ARTICOLO 106 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. *Il concessionario è tenuto ad eseguire un'adeguata sepoltura sulla cui lapide in marmo dovrà essere scolpito nome e cognome del defunto nonché la data di nascita e di decesso.*
2. *Per la posa di monumenti, di lapidi recanti epigrafi, decorazioni o leggende, oltre il cognome e nome, data di nascita e morte del defunto, gli interessati dovranno presentare domanda corredata dai progetti e disegni onde riportare la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale. A tutte le dette opere provvedono a loro esclusiva cura e spesa gli interessati, che devono provvedere a mantenerle in ottimo stato di pulizia e di conservazione in modo che il decoro e l'estetica del cimitero ne avvantaggino.*
3. *La manutenzione delle decorazioni edilizie, contorni, ricordi, lapidi, croci, monumenti e simili posti sulla tomba/loculo/celletta in concessione deve essere fatta a cura e spese del concessionario o della famiglia del defunto.*
4. *Quando le opere riguardino monumenti, croci, lapidi, contorni o altre cose minori, l'Ufficio Tecnico Comunale potrà provvedere d'ufficio a far asportare la cosa o le cose e il responsabile dell'Ufficio dello Stato Civile potrà dichiarare decaduta la concessione.*
5. *Per le sepolture private già esistenti che presentano elementi di particolare pregio storico e/o architettonico, così come rilevato dall'Ufficio Tecnico Comunale e successivamente approvato dalla Giunta Comunale, il Comune, d'intesa con i relativi concessionari, potrà contribuire e/o provvedere a proprie spese a interventi manutentivi di tipo conservativo.*

ARTICOLO 107 – RINNOVO E PROROGA

1. *Per il rinnovo della concessione alla scadenza di ogni periodo il concessionario potrà, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento, domandare il rinnovo. L'Amministrazione Comunale, valutata la domanda in relazione alla disponibilità di spazi cimiteriali, potrà accogliere la richiesta dietro versamento del corrispettivo stabilito. In mancanza di tale domanda, la concessione cadrà nella libera disponibilità del Comune.*
2. *Qualora, alla scadenza della concessione di loculi e tombe singole, non sia ancora decorso l'ordinario periodo di tumulazione del feretro stabilito dalla legge, ovvero di uno dei feretri nel caso di tomba doppia, il concessionario potrà chiedere la proroga della concessione per il tempo necessario al raggiungimento del predetto periodo di tumulazione ordinaria.*

ARTICOLO 108– ESTINZIONE

1. *Le concessioni si estinguono per:*
 - a) *scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, salvo rinnovo;*
 - b) *estinzione della famiglia del concessionario e del defunto;*
 - c) *soppressione del cimitero.*

ARTICOLO 109 – DISDETTA

1. *La domanda di disdetta, contenente anche l'indicazione circa la destinazione del feretro da parte degli aventi titolo e l'impegno a sostenerne i costi, deve essere sottoscritta dal concessionario o dagli aventi causa. In tal caso, il Comune rientrerà in pieno possesso e disponibilità dello spazio, salvo rimborso stabilito dall'organo comunale se la concessione è durata meno di dieci anni dalla data di decorrenza della stessa.*

ARTICOLO 110 – REVOCA

1. *La concessione viene revocata con provvedimento del responsabile dell'Ufficio dello Stato Civile quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. In caso di revoca, viene concesso agli aventi diritto l'uso, per il tempo residuo spettante secondo il termine della concessione, di altra sepoltura. Rimangono a carico del Comune le spese per la traslazione del feretro nella nuova collocazione.*
2. *Qualora si verifichino le necessità descritte al comma 1, l'Amministrazione dovrà dare notizia dell'avvio del procedimento.*
3. *Il provvedimento di revoca dovrà essere comunicato al concessionario, o in mancanza ai suoi successori, effettuando una pubblicazione all'Albo pretorio ed al cimitero, almeno 60 giorni prima di dare esecuzione al provvedimento, indicando il giorno fissato per la traslazione del feretro. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario o del familiare del defunto.*
4. *Il tumulo revocato, una volta liberato ed eseguite le eventuali opere di messa in pristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.*

ARTICOLO 111 – DECADENZA

1. *La concessione decade per:*
 - a) *inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di concessione e/o dalla vigente normativa o da disposizioni o determinazioni dell'Amministrazione comunale o del Dirigente competente;*
 - b) *difficoltà non sanabili delle opere rispetto all'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale;*
 - c) *sepoltura di non aventi titolo.*
2. *La pronuncia della decadenza della concessione è adottata dal responsabile dell'Ufficio dello Stato Civile, previa diffida ad adempiere al concessionario o ai successori, in subordine, agli aventi titolo assegnando un termine non inferiore a 30 giorni. In caso di inadempienza, la concessione è dichiarata decaduta con provvedimento del responsabile dell'Ufficio dello Stato Civile.*
3. *Nei casi di irreperibilità dei soggetti di cui al comma 2 la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e presso il cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.*
4. *Pronunciata la decadenza, è disposta la traslazione del feretro o dei resti o delle ceneri nel campo ad inumazione, nell'ossario o nel cinerario comune ed il tumulo ritorna a completa disposizione del Comune senza che ciò possa costituire diritto a richiesta di eventuali rimborsi od indennizzi da parte del concessionario.*
5. *Gli arredi funebri potranno essere consegnati al concessionario decaduto, previa istanza da presentare entro 30 giorni dalla comunicazione di decadenza. In caso contrario, rimarranno a disposizione del Comune.*

ARTICOLO 112 - MORTE DEL CONCESSIONARIO

1. *In caso di decesso del concessionario gli subentra nei diritti e negli obblighi l'avente causa secondo le regole della successione ereditaria. In tal caso, l'avente causa è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio dello Stato Civile o al gestore dei servizi cimiteriali, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione a proprio favore. In caso di pluralità di eredi, dovrà essere designato uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.*
2. *L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato, con provvedimento del responsabile dell'Ufficio dello Stato Civile, nei confronti dell'unico erede o, qualora vi sia una pluralità di eredi, nei confronti del rappresentante della concessione, che assume la qualità di concessionario. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, si provvede d'ufficio secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze procedurali relative ad eventuali comunicazioni o provvedimenti inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi causa.*
3. *Se la richiesta di variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione non viene presentata presso l'ufficio dello Stato Civile, per qualunque adempimento connesso con gli obblighi inerenti alla concessione stessa, il Comune procederà d'ufficio. In caso di disinteresse o mancata ottemperanza, potrà essere dichiarata la decadenza della concessione.*
4. *La famiglia del concessionario viene ad estinguersi quando non vi siano subentranti ai sensi del comma 1 del presente articolo. La famiglia del defunto si estingue qualora non vi siano persone che, abbiano titolo per disporre del cadavere.*

CAPO XII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 113 – ESUMAZIONI

1. *Le esumazioni sono disciplinate dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Le fosse che vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazioni effettuate sono destinate per nuove inumazioni, utilizzando quindi i reparti delle sepolture a sistema di inumazione secondo un criterio di rotazione.*
2. *Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte degli operatori cimiteriali che eseguono l'operazione o dal personale tecnico ispettivo dell'ASL, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco, secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.*
3. *Le esumazioni possono essere ordinarie e straordinarie.*

ARTICOLO 114 – ESUMAZIONI ORDINARIE

1. *Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo almeno un decennio dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL.*
2. *La regolazione delle esumazioni ordinarie è di competenza del Sindaco, che vi provvede con proprio atto. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di esumazione massive è eseguita a norma del regolamento regionale. Contestualmente si provvederà ad inviare ad uno dei soggetti secondo l'ordine ivi individuato una comunicazione indicando il costo e le modalità di esecuzione delle operazioni nonché il termine entro il quale gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.*
3. *Agli operatori cimiteriali spetta accertare l'identità del cadavere esumato mediante verifica dell'apposita targhetta apposta sul feretro nonché stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento dell'esumazione.*
4. *I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti esumati sono:*
 - a) *permanere nella fossa originaria/trasferimento in altra fossa, posta in un reparto appositamente individuato, nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione (esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi); in tali casi è consentito il ricorso ad additivi, sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, (il cui rivestimento dovrà essere fatto in modo da evitare perdite di materiale organico, sigillato ermeticamente e facilmente lavabile e sanificabile, quale metallo, vetroresina o similari, con coperchio collegato con guarnizioni a tenuta) che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento nella fossa originaria o di reinumazione è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente: in 5 anni se non vi si ricorre ed in 2 in caso positivo;*
 - b) *avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto ai sensi delle vigenti disposizioni regionali;*

- c) *tumulazione in sepoltura privata se richiesta dai soggetti aventi diritto in relazione alla disponibilità di spazi cimiteriali, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di negare tale trattamento.*
5. *Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di esumazione di cui al comma 2, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle esumazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella reinumazione così come disciplinata al comma 4 lettera a) o avvio a cremazione.*
7. *Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo, le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti diverranno di proprietà dell'Amministrazione.*
8. *E' esclusa la legittimità di una collocazione delle ossa raccolte a seguito di esumazioni in fosse destinate ad inumazione.*

ARTICOLO 115 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. *Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione decennale, sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:*
- a) *per ordine dell'Autorità Giudiziaria;*
- b) *trasporto in altra sepoltura a tumulazione;*
- c) *cremazione.*
2. *Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:*
- a) *nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;*
- b) *quando trattasi del cadavere di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e l'Autorità sanitaria competente dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.*
3. *La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali.*
4. *Le esumazioni straordinarie, di cui alle lett. b) e c) del comma 1 sono richieste con apposita istanza e sono autorizzate dall'Ufficio dello Stato Civile dietro versamento della tariffa prevista per il servizio di esumazione straordinaria.*
5. *Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.*

ARTICOLO 116 – ESTUMULAZIONI

1. *Per estumulazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato.*
2. *Le estumulazioni sono regolate dalla disciplina regionale n.6 del 9/11/2004 attualmente vigente.*
3. *Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.*

ARTICOLO 117 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. *Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o in caso di concessione perpetua dopo 20 anni dalla tumulazione.*
2. *Le estumulazioni ordinarie possono avere luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL.*
3. *E' previsto il versamento di una tariffa prevista dal Sindaco per il servizio di estumulazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni nel rispetto delle norme di sicurezza e della privacy.*
4. *La regolazione delle estumulazioni ordinarie è di competenza del Sindaco, che vi provvede con proprio atto. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di estumulazione massive è eseguita a norma del regolamento regionale.*
5. *Agli operatori cimiteriali spetta accertare l'identità del cadavere estumulato mediante verifica dell'apposita targhetta apposta sul feretro nonché stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento della estumulazione.*
6. *I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti estumulati sono:*
- a) *trasferimento per successiva inumazione in fossa, posta in un reparto appositamente individuato, nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione (esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi); in tali casi è consentito il ricorso ad additivi sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento in*

detta fossa è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente: in 5 anni se non vi si ricorre e in 2 in caso positivo;

- b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati dalla disciplina regionale;*
 - c) In relazione alla disponibilità di spazi cimiteriali, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di negare la tumulazione in sepoltura privata.*
7. *Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di resti mortali o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di estumulazione di cui al comma 4, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle estumulazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella inumazione così come disciplinata al comma 6 lettera a) o avvio a cremazione.*
8. *Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo, le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti diverranno di proprietà dell'Amministrazione.*

ARTICOLO 118 – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

- 1. *Le estumulazioni straordinarie si eseguono prima della scadenza della concessione o in caso di concessione perpetua prima del compimento dei 20 anni dalla tumulazione.*
- 2. *Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico-ispettivo dell'ASL ad eccezione nel caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure di natura igienico-sanitaria.*

ARTICOLO 119 – OGGETTI DA RECUPERARE

- 1. *Qualora, nel corso di esumazioni od estumulazioni, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.*
- 2. *Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.*
- 3. *Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di diciotto mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. I realizzi delle alienazioni e gli utilizzi delle stesse dovranno essere elencati in un apposito registro a disposizione del pubblico e conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.*

CAPO XIII - CREMAZIONI

ARTICOLO 120 - AUTORIZZAZIONI PER LA CREMAZIONE

- 1. *L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata dall'Ufficiale dello stato Civile con l'osservanza di quanto previsto dall'Articolo 3, comma 1, lettera b), della L. 30/3/2001 n. 130 e dall'Articolo 12 del Regolamento Regionale n. 6/2004.*
- 2. *La cremazione di cadavere è autorizzata nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:*
 - a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;*
 - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.*
 - c) l'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari;*
 - d) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;*

3. *la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdetto.*
4. *Il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di cadavere è subordinato all'acquisizione della seguente documentazione:*
 - a) *certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;*
 - b) *in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;*
 - c) *attestazione medica che il defunto non era portatore di pace-maker o apparecchiature similari.*
5. *La cremazione di prodotti abortivi e parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla ASL competente, a norma delle vigenti disposizioni.*
6. *La cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, a seguito di esumazione o estumulazione ordinaria, e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dal Comune previa acquisizione, nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'Articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di questi.*
7. *Per la cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi non è richiesta la documentazione di cui al comma 2, lettere a) e b).*
8. *Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo, si applica la medesima procedura prevista dal comma 6.*
9. *Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'ASL segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.*

ARTICOLO 121 – AVVIO AL CREMATORIO

1. *Il Comune, non avendo dotato il cimitero di forno crematorio, per procedere alla cremazione autorizza l'avvio ad altri impianti che risultino disponibili*
2. *In alternativa, verificata la possibilità di ricorrere ad un impianto specifico, può addivenire ad una speciale convenzione con l'Ente gestore dell'impianto medesimo.*

ARTICOLO 122 – URNE CINERARIE

1. *Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.*
2. *Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo individuo e portare all'esterno l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.*
3. *La destinazione delle ceneri è, a richiesta degli aventi titolo, alternativamente la tumulazione, l'affidamento ai familiari o la dispersione.*
4. *Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cimitero comune.*
5. *Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.*
6. *Le urne cinerarie devono essere di materiali refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.*
7. *Le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle predette urne sono stabiliti, comunque, nel Regolamento di igiene comunale.*

ARTICOLO 123 - AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLE CENERI

1. *L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.*
2. *La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.*
3. *In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.*
4. *La richiesta di affidamento delle ceneri, presentata dai soggetti di cui al comma 1 su modello conforme approvato dalla Giunta Regionale, dovrà contenere i seguenti dati:*
 - a) *i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;*
 - b) *la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;*

- c) *l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto;*
 - d) *la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;*
 - e) *il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;*
 - f) *che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.*
5. *Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse. Copia del documento è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate.*
 6. *Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto.*
 7. *Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, la rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile. In tal caso, i predetti soggetti possono conferire le ceneri al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.*
 8. *Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:*
 - a) *dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;*
 - b) *delle variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;*
 - c) *dei recessi dall'affidamento, dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;*

ARTICOLO 124 – DISPERSIONE DELLE CENERI

1. *La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, secondo la volontà propria del defunto, risultante da atto scritto in una delle seguenti forme:*
 - a) *disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla dispersione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;*
 - b) *iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione e dispersione delle ceneri dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una contraria dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari.*
2. *La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.*
3. *La dispersione delle ceneri può essere effettuata dal coniuge o, in base alla volontà del defunto espressa nelle forme di cui al precedente comma 1, dal convivente more uxorio, nonché da un parente, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto o in mancanza dal personale autorizzato dal Comune.*
4. *La richiesta di autorizzazione alla dispersione, redatta su modello conforme approvato dalla Giunta Regionale, deve contenere l'esplicita indicazione della modalità di espressione della volontà da parte del defunto.*
5. *Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato un documento in triplice esemplare, anch'esso su modello conforme approvato dalla Giunta Regionale, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse. Tale documento è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune. La terza copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate e costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.*
6. *Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in*
7. *La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dal Codice della Strada ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.*

ARTICOLO 125- CONTROLLI E SANZIONI

1. *L'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento e può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.*

CAPO XIV - CONTRAVVENZIONI

ARTICOLO 126 – CONTRAVVENZIONI

1. *La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento é soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificate per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.*

CAPO XV - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 127 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI DEL REGOLAMENTO

1. *E' abrogato il Regolamento comunale di polizia mortuaria precedente, nonché tutte le norme comunali in contrasto con le presenti disposizioni.*
2. *Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme in materia previste da altre fonti legislative e regolamentari.*

ARTICOLO 128 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. *Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e la pubblicazione ai sensi di legge.*
2. *Il presente regolamento è soggetto al seguente procedimento di approvazione ed efficacia:*
 - a) *adozione da parte del Consiglio Comunale;*
 - b) *deposito degli atti e pubblicazione per 30 giorni a libera visione al fine della presentazione da parte dei soggetti interessati di osservazioni nei successivi 30 giorni;*
 - c) *trasmissione a ASL e ARPA competenti per territorio per l'espressione del parere di competenza;*
 - d) *controdeduzione alle osservazioni pervenute e recepimento dei pareri ASL e ARPA;*
 - e) *definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale;*
 - f) *deposito e pubblicazione degli atti approvati ai fini dell'efficacia degli stessi.*